

中国

ISSN 2785-423X

171

ANNO XLVIII - N.3

# Mondo Cinese

Rivista di Studi sulla Cina Contemporanea

della Fondazione Italia Cina

BONINO • BRIGADOI COLOGNA • FATIGUSO • FENG •  
FORMICHELLA • FRANK • LAMBERTI • SAMARANI • XIAO

# Mondo Cinese

Rivista di Studi sulla Cina Contemporanea

## COMITATO SCIENTIFICO

Giovanni Andornino, Università di Torino e T.wai

Francesco Boggio Ferraris, Fondazione Italia Cina

Daniele Brigadoi Cologna, Università degli Studi dell'Insubria

Clara Bulfoni, Università degli Studi di Milano

Renzo Cavalieri, Università Ca' Foscari di Venezia – Coordinatore Comitato Scientifico

Angelo Corti Pedruzzi, Istituto Italo Cinese Vittorino Colombo

Davide Cucino, Camera di Commercio Europea in Cina, Presidente Emerito

Laura De Giorgi, Università Ca' Foscari di Venezia

Plinio Innocenzi, Università degli Studi di Sassari

Alessandra Lavagnino, Università degli Studi di Milano

Federico Masini, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Marina Miranda, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Giuliano Noci, Politecnico di Milano

Giorgio Prodi, Università di Ferrara

Guido Samarani, Università Ca' Foscari di Venezia

Francesca Spigarelli, Università di Macerata

# Mondo Cinese



中国

# Mondo Cinese

Rivista di Studi sulla Cina Contemporanea  
della Fondazione Italia Cina

BONINO • BRIGADOI COLOGNA • FATIGUSO • FENG •  
FORMICHELLA • FRANK • LAMBERTI • SAMARANI • XIAO

# Mondo Cinese

Rivista di Studi sulla Cina Contemporanea  
della Fondazione Italia Cina

Numero 171, ANNO XLVIII – N. 3  
Rivista trimestrale  
Copyright 2021 © Fondazione Italia Cina

Editore

**FONDAZIONE ITALIA CINA**

Via Clerici 5  
20121 Milano  
Tel +39 02 72000000  
info@italychina.org  
www.italychina.org

In collaborazione con:



Istituto Italo Cinese Vittorino Colombo  
www.istitutoitalocinese.org

La Rivista è diffusa anche all'interno del network della Camera di Commercio Italo Cinese

**Rivista fondata dal Senatore Vittorino Colombo nel 1973**

**Direttore Responsabile**

Rita Fatiguso

**Direttore Editoriale**

Pier Francesco Fumagalli

**COMITATO DI REDAZIONE**

Maria Rosa Azzolina, Istituto Italo Cinese Vittorino Colombo  
Francesca Bonati, Fondazione Italia Cina  
Alessandro Zadro, Fondazione Italia Cina

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 193 del 5-5-1973

Progetto grafico e impaginazione: Stabilimento Tipografico Pliniana

Revisione redazionale: Francesca Bonati

*Questa rivista si avvale del sistema di double blind peer review*

È consentita la riproduzione parziale di singoli testi purché se ne citi la fonte. La Fondazione Italia Cina garantisce la massima riservatezza dei dati raccolti per la spedizione di "Mondo Cinese". Ai sensi dell'art. 13 della legge 675 del 31/12/1996 i dati potranno essere distrutti, su richiesta a "Fondazione Italia Cina", Via Clerici, 5 - 20121 Milano.

# Sommario

## INTRODUZIONE

- 9 Maria Rosa AZZOLINA
- 13 Direttore Responsabile Rita FATIGUSO
- 15 Direttore Editoriale Pier Francesco FUMAGALLI
  
- 17 **Premio Mondo Cinese**

## IL TEMA

- 21 Istituto Italo Cinese Vittorino Colombo  
Hou Hanru al MAXXI di Roma: quando il museo diventa “globale”
- 27 Federica LAMBERTI  
INTERVISTA / Hou Hanru, Direttore artistico del Museo MAXXI di Roma, critico e curatore d’arte
- 33 Federica LAMBERTI  
INTERVISTA / Francesca Alfano Miglietti, teorico e critico d’arte
- 43 Caterina FENG  
Il CAFA Art Museum: internazionalità e tradizione in un museo d’arte contemporanea all’avanguardia
- 51 XIAO Feige  
Chengdu, una nuova città dell’arte in Cina. L’apertura del nuovo grande museo d’arte contemporanea di Chengdu
- 57 Isabelle FRANK  
M+ opens to the world
- 63 Direzione Creativa di Simon Ma  
La pratica artistica di Simon Ma: acqua, aria e terra nelle opere di un artista “crossover”

## LE IDEE

- 75 Gabriella BONINO  
Il Patrimonio Culturale Immateriale di Rui'an, vettore di sinergie per un futuro condiviso
- 81 Guido SAMARANI  
La Cina e l'invasione russa dell'Ucraina
- 85 Laura FORMICHELLA  
La disciplina normativa sulla protezione dei dati e delle informazioni personali in Cina: emersione di un nuovo paradigma nel contesto internazionale
- 95 Rita FATIGUSO  
INTERVISTA / Gianluca Mirante, Direttore dell'HKTDC

## LE RECENSIONI

- 101 Rita FATIGUSO  
*Cina, l'irresistibile ascesa* (Alberto Bradanini)
- 103 Daniele BRIGADOI COLOGNA  
*La Macchina Zero. Mario Tchou e il primo computer Olivetti* (Ciaj Rocchi e Matteo Demonte)



# La disciplina normativa sulla protezione dei dati e delle informazioni personali in Cina: emersione di un nuovo paradigma nel contesto internazionale

**LAURA FORMICHELLA**

Ricercatrice presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e docente presso l'Ateneo dei corsi di "Introduzione al diritto cinese" e "Civil and commercial law in the People's Republic of China"

*The paper explores the overall regulatory framework based on the three Laws that constitute the pillar of the regulatory regime for the protection of data and personal information in China.*

*This large body of legislation, complemented by numerous, different levels regulatory and standard measures, makes it appropriate to analyze and evaluate it as part of the wider political and economic planning of the country, both for the contextuality of the regulatory interventions and for the common administrative authorities involved and their specific characteristics, as well as for the mutual references that the three laws and the related administrative measures contain. The processing of the legal content must be examined in the light of the concomitant commitment of the legislator to regulate the national security, which is background and main base of the great effort to regulate the treatment and protection of data.*

## **Il contesto in cui si inserisce la normativa sul trattamento dei dati**

**L'**articolo intende esaminare il quadro normativo complessivo dettato dalle tre leggi che costituiscono il pilastro del regime normativo di protezione dei dati e delle informazioni personali in Cina<sup>1</sup>.

Questo corposo impianto, integrato da numerosi provvedimenti di natura regolamentare e standard di diverso livello, rende opportuna una analisi e valutazione unitaria all'interno

della più ampia programmazione politico economica del Paese, sia per la contestualità degli interventi del legislatore centrale e delle amministrazioni coinvolte, che in maniera massiccia e con un susseguirsi incalzante di elaborazione di testi normativi hanno dato vita ad un quadro piuttosto complesso ed in progressivo aggiornamento, sia per la comunanza delle autorità amministrative coinvolte e le loro precise caratteristiche, nonché infine per i rinvii reciproci che le tre leggi e le connesse misure amministrative contengono.

La elaborazione della disciplina va esaminata alla luce del concomitante impegno del legislatore a disciplinare il tema della sicurezza nazionale che si pone sullo sfondo ed a principale fondamento del poderoso sforzo di disciplina del trattamento e della protezione dei dati. Esso, del resto, è stato oggetto di specifica attenzione nel 2015<sup>2</sup>, oltre che al centro di importanti dichiarazioni nonché di espliciti riferimenti nel testo degli ultimi piani quinquennali.

La premessa alla lettura delle norme in materia è data dalla decisa enunciazione del principio di sovranità nazionale sul cyberspazio, consistente nella affermazione da parte dello Stato delle proprie norme a regolamentazione delle attività, dei cittadini e delle imprese, che si esplicano attraverso l'uso della rete. Tale approccio si discosta evidentemente da quello assunto altrove, ad esempio dagli Stati Uniti, ritenuto dalla Cina troppo rischioso per la sicurezza del paese, laddove quest'ultima mira evidentemente a garantire la sicurezza della rete piuttosto che il flusso dei dati a livello globale.

La concentrazione dello sforzo normativo sia in ambito legislativo che regolamentare nell'arco di circa due anni conferma l'importanza crescente dei dati per il governo cinese così come per le sue imprese e l'articolazione del contesto nel quale essi esplicano la loro influenza rispetto alle strategie politiche ed alle relazioni economiche internazionali.

La Cina ha operato un'adozione di massa delle tecnologie digitali innalzando i dati a elemento vitale della società, adottando una strategia nazionale sui big data ed assumendo il concetto di sovranità dei dati alla base della relativa regolamentazione.

Tale politica, che ricava allo Stato un ambito di esclusiva egemonia, si è rivelata in un certo senso inevitabile, se rapportata al rapido processo di digitalizzazione del Paese, alla crescita esponenziale di aziende tecnologiche e start up ed alla loro acquisizione di una dimensione globale.

La sovranità dei dati è strettamente legata a quella informatica in base alla quale gli Stati mirano a detenere il controllo sulle tecnologie digitali, sui contenuti e sulle infrastrutture all'interno delle loro giurisdizioni, condizioni richieste dal Presidente Xi Jinping già nel 2015. Essa comporta, per conseguenza, il divieto rivolto a soggetti esteri di inserirsi nella disciplina di rapporti giuridici nell'ambito della rete, rilevanti nell'ordinamento cinese, così come di detenere infrastrutture fondamentali dello Stato rendendole eventualmente vulnerabili.

Il nucleo dell'approccio cinese alla sovranità dei dati è dato dalla loro localizzazione, criterio contenuto in tutte e tre le leggi in esame, espresso sinteticamente dalla regola "archiviazione locale, valutazione in uscita" in cui la protezione dei dati si combina con il controllo del governo sul flusso degli stessi e la conseguenza che, anche in presenza di una disciplina realmente innovativa, come nel caso della protezione dei dati personali, la Cina sembra concentrarsi maggiormente sul controllo dei dati e la tutela della sicurezza nazionale piuttosto che sulla privacy degli individui.

### **Termini chiave, profili di disciplina comuni alle tre leggi ed interazione tra i testi normativi**

I rimandi reciproci a concetti e principi contenuti nelle tre leggi rendono utile l'identificazione di alcuni comuni termini e profili di disciplina presenti nei testi di riferimento. Seppur focalizzate su fronti diversi e reciprocamente integrantisi, tali normative presentano taluni ambiti di regolamentazione coincidenti, che talvolta si sovrappongono e che rilevano nella identificazione delle maggiori preoccupazioni del legislatore cinese e nell'inquadramento degli scenari futuri dell'operare delle aziende cinesi in patria ed all'estero oltreché della presenza degli investimenti esteri in Cina: anzitutto la regola della localizzazione dei dati, la valutazione del rischio ai fini del loro trasferimento fuori dai confini nazionali, il principio di extraterritorialità e l'obbligo di cooperazione con le autorità governative.

#### *a) Principio di localizzazione e requisiti per il trasferimento transfrontaliero dei dati*

Con riferimento alla localizzazione, corollario del più generale principio della sovranità dei dati, uno dei riferimenti chiave posto dalla Legge sulla *cybersecurity* è quello agli operatori di rete, il cui concetto è stato ampiamente interpretato fino ad includervi qualsiasi soggetto giuridico costituito in Cina che faccia uso di sistemi informativi nel corso delle attività quotidiane.

Specifici obblighi trovano applicazione qualora un operatore di rete rientri nella definizione di infrastruttura informativa critica (CII, secondo l'acronimo tratto dalla definizione in inglese), prevista anche dalla Legge sulla sicurezza dei dati e dalla Legge sulla protezione delle informazioni personali.

All'art. 31, la Legge sulla *cybersecurity* la riferisce alle strutture di rete o sistemi informativi significativi operanti in settori importanti, quali ad esempio quelli delle comunicazioni pubbliche, dell'energia, dei trasporti, dell'acqua, della finanza e della difesa nazionale, o in altri settori nei quali la loro distruzione o disattivazione o la violazione dei dati trattati possa determinare gravi danni alla sicurezza nazionale, all'economia nazionale ed ai mezzi di sostentamento delle persone nonché all'interesse pubblico.

La definizione trova posto nel *Regolamento per la protezione della sicurezza delle infrastrutture informative critiche* (art. 2)<sup>3</sup>, alla luce del quale rientrano tutte le strutture di rete ed i sistemi chiave all'interno dell'ambito definito dalla Legge così come le strutture ed i sistemi informativi chiave utilizzati per il settore scientifico e tecnologico ai fini di difesa nazionale. È possibile aspettarsi che, in presenza dell'opportunità di sorvegliare specifiche società, venga talvolta effettuata un'interpretazione della suddetta categoria in termini poco comprensibili al mondo occidentale.

Tale definizione rileva, appunto, ai fini della localizzazione dei dati e del regime applicabile al trasferimento transfrontaliero. Le infrastrutture informative critiche sono, infatti, in via eminente obbligate a conservare all'interno del territorio cinese sia i dati personali che i dati importanti raccolti e generati nel corso delle operazioni in Cina. D'altro canto, anche gli operatori non rientranti nella categoria suddetta, seppur non sottoposti a tale obbligo in via generale, vi possono ricadere ai sensi di specifiche regole di settore nell'ambito di industrie o aree rilevanti (quali ad esempio il settore bancario e sanitario).

Il principio di localizzazione mostra la sua efficacia pervasiva anche quando analizzato alla luce di un altro termine chiave, quello cioè di dati (数据).

La Legge sulla sicurezza dei dati si riallaccia a quella sulla *cybersecurity* per quanto riguarda il divieto di trasferire “dati importanti”<sup>4</sup> e, a maggior ragione, “dati essenziali”<sup>5</sup> all’esterno del territorio cinese dovendo essi dunque essere conservati in server all’interno della Rpc e ciò indipendentemente dal tipo di operatore che li raccolga e gestisca.

La legge è generalmente vista come una risposta al *Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act* (c.d. Cloud Act) degli Stati Uniti, che attribuisce alle forze dell’ordine statunitensi l’autorità di obbligare le aziende che ricadono sotto la loro giurisdizione a produrre i dati richiesti, indipendentemente da dove essi siano conservati.

La Legge sulla protezione dei dati personali, dal canto suo, dedica uno specifico capitolo (Cap. III, dall’art. 38 all’art. 43) al trasferimento delle informazioni personali all’estero, richiamando l’ipotesi in cui siano coinvolte infrastrutture informative critiche o soglie quantitative minime di informazioni personali e rafforzando la regola della conservazione in Cina, attraverso l’inserimento della condizione (nell’ultima revisione della bozza di legge) che le parti riceventi estere adottino misure di garanzia del trattamento delle informazioni personali conformi agli standard previsti dalla normativa cinese.

Il divieto di trasferimento permane, sia alla luce della Legge sulla sicurezza dei dati che di quella sulla tutela delle informazioni personali, anche in presenza di una formale richiesta da parte delle autorità giudiziarie o governative estere, salvo ricorra il previo consenso delle competenti autorità cinesi.

Agli operatori di infrastrutture informative critiche ed agli operatori di infrastrutture che non lo siano, è vietato fornire qualsiasi dato memorizzato in Cina, indipendentemente dal livello di sensibilità e dal fatto che essi siano stati inizialmente raccolti in Cina o meno, a qualsiasi autorità giudiziaria o di polizia straniera senza la previa approvazione delle autorità pertinenti della Rpc.

Tornando ai dati, la medesima tendenza espansiva del principio di localizzazione si rinviene se guardiamo alle misure di attuazione e precisazione delle tre leggi: anche in tal caso, l’ambito dei dati soggetti a conservazione entro i confini nazionali e la necessità di un previo parere delle autorità cinesi ai fini di un loro trasferimento all’estero si sono nel tempo ampliati.

Se inizialmente essi includevano le informazioni personali ed i dati importanti gestiti da infrastrutture informative critiche, notiamo da un lato come il trasferimento di dati importanti da parte di altri soggetti vi ricada comunque in base a norme amministrative successive (si pensi ad esempio al settore dell’*information technology* in cui sono intervenute le *Misure per l’amministrazione della sicurezza dei dati nel settore industriale e della tecnologia dell’informazione*, pubblicate in bozza dapprima il 30 settembre 2021 e successivamente il 10 febbraio 2022 ed ancora aperte a pubblici commenti)<sup>6</sup>, dall’altro che la esatta identificazione dei cosiddetti dati importanti sia affidata alle singole autorità locali cui è demandata la predisposizione di Cataloghi di classificazione dei dati rilevanti nei diversi settori industriali e ambiti, attraverso le cui liste si prevede un progressivo accrescimento della base dei dati definiti importanti.

In secondo luogo, il regime della localizzazione dei dati potrebbe trovare ulteriore espansione con l’approvazione delle *Misure per la valutazione della sicurezza nel trasferimento*

*transfrontaliero dei dati*, pubblicata il 29 ottobre 2021 dall'Amministrazione statale cinese per la regolamentazione dello spazio informatico (meglio nota come Cac), ed ancora in attesa di pubblici commenti, che ha previsto la necessità di una valutazione di sicurezza da parte della Cac in una serie di circostanze identificate cui si aggiunge la previsione di una clausola aperta la quale consentirà di effettuare tale verifica ogni qualvolta la Cac lo ritenga opportuno. Con riferimento alle informazioni personali troviamo confermata la soglia di intervento della Cac a fini autorizzativi, qualora ricorra la elaborazione di dati personali di oltre un milione di persone, di dati personali di oltre centomila persone o di dati personali sensibili di oltre diecimila persone cumulativamente considerati. Soglie decisamente basse per le dimensioni del contesto cinese.

Questa previsione copre una gamma molto più ampia di soggetti rispetto a quanto previsto dalla normativa quadro, creando serie difficoltà soprattutto alle società multinazionali con complesse relazioni interne ed esterne ed alle società cinesi con presenza all'estero. Non risultano infatti eccezioni per trasferimenti di dati infragruppo o tra società e loro filiali. In terzo luogo, a meno di tre settimane di distanza dal precedente intervento, la Cac ha predisposto un altro progetto, relativo alla *Regolamentazione della gestione della sicurezza dei dati in rete*, pubblicato il 14 novembre 2021.

L'ampliamento della base su cui si inserisce il controllo della Cac è testimoniato da ultimo nelle *Linee guida per l'identificazione dei dati critici* (laddove il termine cinese è lo stesso che identifica i dati importanti) il cui termine per la pubblica consultazione è scaduto il 13 Marzo 2022 e che rappresentano un passaggio fondamentale per la piena applicazione della Legge sulla sicurezza dei dati, incidendo sulla loro classificazione e contenendo una amplissima lista di fattori chiave da considerare nella determinazione dei dati in termini di importanza.

Il quadro fin qui delineato mostra il carattere generale, con poche eccezioni, della regola della localizzazione e dunque del potere della Cac di intervenire sulla gestione dei dati, controllandone il trasferimento transfrontaliero. La soluzione cinese, incentrata sulla previsione statale della disciplina, combina dunque la tutela dei dati con il controllo del governo sul flusso dei medesimi, privilegiando quest'ultimo obiettivo.

Se ne rinviene conferma, anche da un punto di vista terminologico, nella normativa sulla protezione delle informazioni personali. Lo Stato protegge i cittadini da una non necessaria raccolta di dati riservandosi al contempo ampio accesso ad essi e seppur dettando, a livello di legislazione speciale e di Codice civile<sup>7</sup>, una normativa estremamente tutelante per la posizione dei singoli, identifica quest'ultima sulla base di un accostamento di titolarità di diritti e di interessi giuridicamente protetti (权益). In tal modo sembra volersi esprimere una diversità di condizione a seconda delle situazioni che vengono in rilievo e nel caso in cui essa sia qualificata come interesse, la persona fisica gode della titolarità di una posizione che non è caratterizzata da una tutela piena e diretta quanto piuttosto dalla eventualità di restrizioni, anche ampie, da parte della pubblica autorità qualora l'interesse del singolo venga a confliggere con quello dell'amministrazione stessa.

La filosofia della localizzazione dei dati si applica a tutti i settori dell'economia nell'ambito dei quali il governo considera i dati rilevanti.

Tale modello si distingue fortemente da quello statunitense che tradizionalmente ha predisposto un ambiente favorevole al libero flusso dei dati. Anche in tal caso va però notato un

possibile recente cambio di approccio (si veda ad esempio il *California Consumer Privacy Act*). Al tradizionale rigetto del principio della localizzazione, unito alla garanzia di un livello di protezione dei dati che non pregiudichi i benefici economici del loro libero flusso attraverso le frontiere, si accompagnava una *governance* dei dati considerata parte della disciplina del commercio internazionale digitale e non un tema richiedente una specifica e complessiva regolamentazione. Dal 1° Gennaio 2020, l'approccio guidato dal mercato nella disciplina dei dati è stato messo in discussione, soprattutto a seguito di una serie di scandali legati alla loro violazione ed alla eccezionale crescita dell'industria tecnologica. Non è chiaro se il suddetto testo, la cui applicazione è oggi circoscritta territorialmente e rispetto ai destinatari, sarà utilizzato come modello per la protezione dei dati a livello generale; certamente testimonia la reazione dei governi anche alle iniziative normative assunte dai Paesi esteri e della Cina in particolare.

Non può infine tacersi degli effetti della elaborazione delle *Misure di verifica della cybersecurity* emanate dapprima il 13 aprile del 2020, poi redatte in una nuova versione il 10 luglio 2021 ed infine aggiornate ed entrate in vigore il 15 febbraio 2022<sup>8</sup>.

Quest'ultimo adattamento pur conservando gran parte del nucleo originario del contenuto, prevede diverse aggiunte che determinano importanti implicazioni per le società cinesi che intendano quotarsi all'estero, influenzando sulle relazioni economiche tra Paesi ed incidendo fortemente sui rapporti tra governo ed aziende private cinesi in patria ed all'estero.

Se guardiamo alle quotazioni delle aziende cinesi all'estero, e negli Stati Uniti in particolare, gli stringenti requisiti dettati da questo complesso insieme di norme, rispondenti alle preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale, le hanno fortemente rallentate anche tenuto conto delle corrispondenti barriere erette dagli organi regolatori americani, spingendo le aziende cinesi verso quotazioni nella Cina continentale e ad Hong Kong e per quelle quotate, a rischio di *delisting*, a guardare più vicino casa per le esigenze di raccolta dei fondi. È stato proprio a seguito delle vicende che hanno interessato le aziende tecnologiche cinesi e dell'utilizzo della struttura cosiddetta *variable interest entity* (Vie) a fini di quotazione, che il governo cinese ha reso più stringente la disciplina sul loro utilizzo.

A partire dal 1° gennaio 2022, le *Misure amministrative speciali per l'accesso agli investimenti esteri* (la versione 2021 della cosiddetta *Negative List*) hanno stabilito per la prima volta la giurisdizione della Cina sulle quotazioni all'estero delle aziende cinesi in settori in cui gli investimenti stranieri sono vietati, cioè quelli in cui le aziende cinesi utilizzano le strutture Vie per raccogliere fondi all'estero.

#### b) *Altri profili comuni di disciplina: la extraterritorialità e gli obblighi di cooperazione con le autorità cinesi*

Merita una menzione anche la previsione del cosiddetto criterio di extraterritorialità che si rinviene sia nella Legge sulla sicurezza dei dati che in quella sulla protezione delle informazioni personali.

Tale previsione amplia ulteriormente l'ambito di applicazione delle leggi, che si estende alle attività che si svolgono fuori dal territorio cinese e che incidono sulla sicurezza nazionale, l'interesse pubblico, i legittimi diritti ed interessi dei cittadini o delle organizzazioni cinesi.

La previsione non è di poco conto, realizzando un ampliamento notevole dell'ambito di applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati. Con riferimento alla Legge sulla protezione delle informazioni personali, risultano soggetti a tali disposizioni, ad esempio, tutti quegli operatori esteri che mediante siti e-commerce, forniscono prodotti e servizi a persone fisiche cinesi, analizzando e valutando il loro comportamento nella Cina continentale. L'art. 3, comma 2, della Legge sulla protezione delle informazioni personali, si chiude peraltro con una clausola aperta, secondo una formulazione ricorrente nella disciplina di settori in cui il governo mira ad intervenire successivamente con disposizioni più puntuali. L'applicazione del criterio di extraterritorialità "quando ricorrono altre circostanze previste da leggi o regolamenti amministrativi" apre un fronte potenzialmente sconfinato, consentendo l'applicazione della legge quando si ritenga che individui od organizzazioni al di fuori della Cina possano danneggiare la sicurezza nazionale cinese, gli interessi pubblici o i legittimi diritti o interessi dei cittadini, fornendo così una base giuridica a successive azioni da parte del governo cinese.

La dottrina della sovranità sul cyberspazio non poggia esclusivamente sul criterio della censura, ma anche sul diverso pilastro della regolamentazione economica. La Legge sulla sicurezza dei dati contiene infatti all'art. 26 la previsione secondo la quale, laddove altri Paesi o regioni adottino misure di divieto, restrizione o discriminazione nei confronti della Cina rispetto alla protezione delle informazioni personali, la Rpc può adottare contromisure verso quel Paese o regione.

La introduzione nel mese di giugno 2021 della Legge contro le sanzioni estere della Rpc<sup>9</sup> partecipa a comporre il generale quadro di misure di cui il governo cinese può avvalersi per garantire il rispetto della propria normativa sui dati e rappresenta il livello più alto di previsione mai statuito dalla Cina per contrastare le sanzioni estere.

In tale contesto non solo risulta particolarmente arduo per le società multinazionali cinesi ed estere mantenere soddisfacenti livelli di conformità ai requisiti posti dai diversi governi ma l'emergere di tali nuove strategie normative influisce sulla gestione da parte delle aziende cinesi all'estero della propria autonomia contrattuale, escludendo ad esempio la possibilità di fornire garanzie rispetto alle sanzioni, a fronte di previsioni legislative di così ampio respiro.

In base al medesimo ordine di idee il governo cinese ha poi modificato la *Legge sul controllo delle esportazioni della Rpc*<sup>10</sup> ed aggiornato il *Catalogo delle tecnologie vietate o limitate all'esportazione dalla Cina*<sup>11</sup>. In base a tali documenti, i dati relativi a determinate tecnologie, quali ad esempio quelle connesse alla intelligenza artificiale, al sistema 5G, alla aviazione ed allo spazio, possono essere soggetti al controllo delle esportazioni. L'articolo 25 della Legge sulla sicurezza dei dati fa eco a tali previsioni. Le società multinazionali con attività di ricerca e sviluppo tecnologico in Cina saranno, allora, tenute ad operare delicate valutazioni in ordine a tali restrizioni in quanto le tecnologie e i dati sviluppati dalle filiali cinesi delle società multinazionali, anche con il supporto finanziario e tecnico delle società madri estere, potranno essere soggette al controllo delle esportazioni.

In tale contesto va poi tenuto conto della previsione degli obblighi di cooperazione con le autorità cinesi<sup>12</sup>.

Il tema della condivisione dei dati personali da parte delle aziende multinazionali nei confronti del proprio governo nazionale e dell'abuso che questi può farne, riguarda tutti i Paesi.

Le aziende tecnologiche cinesi sono vulnerabili alle indagini sulla sicurezza nazionale in tutto il mondo.

Soprattutto quando si parla di aziende private, esse rispondono a logiche commerciali non sempre allineate con gli interessi delle autorità politiche.

A differenza delle tradizionali aziende private, le big tech cinesi hanno assunto ruoli strategici che solo le aziende statali potevano conseguire in passato.

Ne sono espressione le ampie collaborazioni tra Stato ed aziende digitali cinesi (quelle ad esempio per facilitare la prevenzione delle frodi o per favorire lo sviluppo rurale) che pur sempre orientate al profitto, supportano lo Stato nella risoluzione di questioni di ampia portata.

La collaborazione tra lo Stato cinese e le aziende tecnologiche private sul fronte dei dati potrebbe determinare un aggravamento di responsabilità per queste aziende sui mercati esteri. Per le imprese cinesi si pone infatti il grave problema di conciliare gli effetti del profondo radicamento nel mercato di origine e la loro espansione globale, particolarmente per quelle che raccolgono dati personali per le operazioni di business.

I leader cinesi non mirano ad un controllo diretto dell'economia quanto a far sì che le aziende cinesi del settore privato si allineino ai piani del partito ed in tal senso le dimensioni eccessive o la troppa indipendenza vanno contrastate con regolamentazioni che vanno dalla Legge anti monopolio (priorità secondo il partito fino al 2025) alla complessa normativa sulla sicurezza dei dati.

Un'ultima notazione, infine, relativa alla Autorità amministrativa per lo spazio informatico, istituita nel 2014 cui, in coordinamento con il Dipartimento di pubblica sicurezza, il Dipartimento del Consiglio di Stato competente per le telecomunicazioni ad altre autorità, anche a livello locale, è demandata la pianificazione generale e la supervisione della *cybersecurity* e la disciplina e gestione delle questioni ad essa connesse.

Queste funzioni si inseriscono in un più ampio quadro di controllo e gestione della sicurezza e del contenuto delle informazioni online, rimesso in base ad una Circolare del Consiglio di Stato sull'organizzazione istituzionale del 2018, ad un organismo, la Cac, posto sotto il diretto controllo del Comitato centrale del Partito comunista cinese, che esclude dunque qualsiasi carattere di terzietà rispetto alle attività condotte. Quest'ultimo dato riflette dunque l'enfasi posta dal Presidente della Rpc sul rilancio della missione originale del Partito, di guidare lo sviluppo economico e sociale, e di garantire l'allineamento delle aziende private alle sue direttive.

## **Conclusioni**

L'interazione tra le disposizioni delle tre Leggi, che sta impegnando le autorità amministrative cinesi in una progressiva attività di emendamento dei testi, esprime non solo la chiara volontà di dettare nuove regole e severe sanzioni nella disciplina dei dati ma introduce un nuovo paradigma nel panorama globale, anche in materia di privacy, fornendo un quadro normativo di alto livello in grado di influenzare le dinamiche delle relazioni economiche internazionali.

La Legge sulla protezione delle informazioni personali dichiara espressamente (art. 12) l'intento della Cina di far progredire sulla scena globale il proprio modello di governance dei dati.



La normativa cinese analizzata è strettamente collegata al proposito di dominare le tecnologie emergenti, in casa ed all'estero, ed in particolar modo quelle che si basano sull'utilizzo dei dati.

Sebbene essa ponga limiti all'intervento del governo, nel controllo e nella limitazione del flusso dei dati, il quadro delineato mostra una tendenza ad espandere la base dei riferimenti su cui possa inserirsi l'azione del governo cinese che lascia dubbi sulla disponibilità ad impegnarsi in modo significativo all'elaborazione di standard e soluzioni che possano essere accolte a livello globale, rischiando di porre le aziende cinesi in una condizione di svantaggio competitivo sui mercati internazionali.

L'impostazione delineata dalla Cina rappresenta qui, come altrove, un modello alternativo di gestione di un delicato tema che, per i riflessi nei rapporti con le altre potenze mondiali e per la chiarezza dei termini in cui esprime le proprie condizioni, entra a pieno titolo nel corredo dei mezzi diplomatici di risoluzione delle controversie di cui si il Paese si è dotato. ■

**NOTE**

- 1 La *Legge sulla cybersecurity della Rpc* (中华人民共和国网络安全法), emanata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 7 novembre 2016 ed in vigore dal 1° novembre 2017; la *Legge sulla sicurezza dei dati della Rpc* (中华人民共和国数据安全法) emanata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 10 giugno 2021 ed in vigore dal 1° settembre 2021 e la *Legge sulla protezione delle informazioni personali della Rpc* (中华人民共和国个人信息保护法), emanata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 20 agosto 2021 ed in vigore dal 1° novembre 2021.
- 2 La *Legge sulla Sicurezza Nazionale della Rpc* (中华人民共和国国家安全法) è stata emanata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 1° luglio 2015 ed è in vigore dal 1° luglio 2015. Il tema della sicurezza nazionale è oggetto di disciplina anche nella Legge sugli investimenti esteri nella Rpc (中华人民共和国外商投资法), emanata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 15 marzo 2019 ed in vigore dal 1° gennaio 2020 (artt. 6 e 35).
- 3 Tale Regolamento (关键信息基础设施安全保护条例), emanato dal Consiglio di Stato il 30 luglio 2021 è in vigore dal 1° settembre 2021.
- 4 Tale termine si rinviene sia nella Legge sulla sicurezza dei dati che in quella sulla *cybersecurity* senza mai che ne compaia una esatta definizione. Le *Linee guida per l'identificazione dei dati importanti delle tecnologie per la sicurezza delle informazioni* (信息安全技术重要数据识别指南), predisposte ed attuate dal Comitato tecnico nazionale di standardizzazione della sicurezza delle informazioni (c.d. TC260), ne prevedono invece criteri identificativi.
- 5 La Legge sulla sicurezza dei dati li identifica all'art. 21 in quelli riguardanti la sicurezza nazionale, aspetti vitali dell'economia nazionale, il rilevante sostentamento delle persone, i principali interessi pubblici, ecc.
- 6 Tali Misure «工业和信息化部领域数据安全管理办法 (试行) - (征求意见稿)» sono state emanate dal Ministero dell'industria e della tecnologia dell'informazione.
- 7 Il Codice civile cinese, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, disciplina il tema della privacy e della protezione delle informazioni personali all'interno del capitolo VII parte IV "Diritti della Personalità".
- 8 Tali *Misure* ampliano ulteriormente il meccanismo di controllo rispetto alla verifica della sicurezza nazionale estendendolo alla ipotesi in cui l'approvvigionamento di servizi o prodotti di rete da parte di un operatore di infrastrutture informative critiche possa pregiudicare la sicurezza nazionale. Tale verifica può essere avviata dagli operatori di infrastrutture informative critiche su propria richiesta o dalle competenti autorità di controllo su approvazione della Cac, quando le autorità di controllo ritengano che tali servizi o prodotti di rete possano, anche potenzialmente, pregiudicare la sicurezza nazionale.
- 9 La Legge contro le sanzioni estere (中华人民共和国反外国制裁法) è stata emanata il 10 giugno 2021 ed è contestualmente entrata in vigore.
- 10 Il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo ha emanato il 17 ottobre 2021 la Legge sul controllo delle esportazioni della Rpc (中华人民共和国出口管制法) entrata in vigore il 1° dicembre dello stesso anno.
- 11 Tale Catalogo (中国禁止出口限制出口技术目录) è stato aggiornato il 28 agosto 2021.
- 12 Artt. 28 e 30 della Legge sulla *cybersecurity*; art. 63, comma 2 della Legge sulla sicurezza dei dati.

